

Una Legge intitolata

UN ATTO per il riconoscimento e la registrazione del genere di una persona e per regolare gli effetti di tale cambiamento, così come il riconoscimento e la tutela delle caratteristiche sessuali di una persona.

Sia convertito in legge dal Presidente, dalla e con il consiglio ed il consenso della Camera dei Rappresentanti, nel presente Parlamento riunito, e l'autorità dello stesso come segue: -

Titolo breve.

1. Il titolo breve di questa legge è *Legge sull'Identità di genere, sull'Espressione di genere e sulle caratteristiche Sessuali*.

Interpretazione.

2. In questa legge, a meno che il contesto non richieda altrimenti:

"Direttore", indica il direttore del Registro Pubblico;

"Espressione di genere" si riferisce alla manifestazione di ogni persona della propria identità di genere, e/o quella che è percepita dagli altri;

"Identità di genere" si riferisce all'esperienza di genere interiore ed individuale di ogni persona, che può o non può corrispondere al sesso assegnato alla nascita, incluso il senso personale del corpo (che può comportare, se liberamente scelto, la modifica dell'aspetto fisico e/o delle sue funzioni con intervento medico, chirurgico o altro) e altre espressioni di genere, tra cui nome, abbigliamento, parola e manierismi;

"Indicatore di genere" si riferisce all'identificatore che classifica le persone all'interno di una particolare categoria di sesso;

"Registro di Genere" è il registro istituito seguendo l'articolo 6;

"Team interdisciplinare" si riferisce al gruppo di cui all'articolo 17;

"Ministro" si intende il ministro responsabile della parità di diritti;

"Minore" indica una persona che non ha ancora raggiunto l'età di diciotto anni;

Cap. 55.

"Notaio", indica un notaio di sua scelta in possesso di un mandato emesso in conformità con la professione notarile e la Legge degli Archivi Notarili (Notarial Archives Act);

"caratteristiche del sesso" si riferisce al sesso cromosomico, gonadico e alle caratteristiche anatomiche di una persona, che comprendono caratteristiche primarie, quali organi riproduttivi e genitali e/o strutture cromosomiche e ormoni; e alle caratteristiche secondarie, come la massa muscolare, la distribuzione di capelli, seno e/o statura.

Diritto all'identità di genere.

3. (1) Tutte le persone con cittadinanza maltese o abitualmente residenti a Malta hanno diritto a -

(A) riconoscimento della propria identità di genere;

(B) libero sviluppo della propria persona secondo la propria identità di genere;

(C) trattamento a seconda della propria identità di genere e, in particolare, di essere identificati nel modo desiderato sui documenti, fornendo loro stessi indicazione della propria identità; e

(D) integrità ed autonomia fisica.

(2) Fatte salve eventuali disposizioni del presente atto -

(A) i diritti, i rapporti e gli obblighi derivanti dalla genitorialità o dal matrimonio non devono in alcun modo essere colpiti; e

(B) i diritti delle persone derivanti da successione, comprese, ma non solo, le disposizioni testamentarie fatte a favore di qualcuno, e gli obblighi e/o i diritti derivanti o acquisiti prima della data di cambiamento di identità di genere non dovranno in alcun modo essere influenzati.

(3) L'identità di genere della persona deve essere rispettata in ogni momento.

(4) La persona non è tenuta a fornire alcuna prova di procedura chirurgica per riassegnazione totale o parziale dei genitali, prova di terapie ormonali o di qualsiasi altro trattamento psichiatrico, psicologico o medico per

avvalersi del diritto alla propria identità di genere.

Cambio di identità di genere.

4. (1) E' diritto di ogni cittadino maltese chiedere al Direttore di cambiare il genere registrato alla nascita o il nome, per riflettere l'autodeterminata identità di genere di quella persona.
- (2) La richiesta deve essere effettuata per mezzo di una lettera facente chiaro riferimento all'atto pubblico pubblicato ai sensi dell'articolo 5.
- (3) Il Direttore non può esigere qualsiasi altra prova oltre all'atto pubblico pubblicato ai sensi dell'articolo 5.
- (4) Il Direttore decide, entro quindici giorni dalla registrazione della nota di iscrizione da parte del Notaio al registro pubblico, di aggiungere una nota nell'atto di nascita del richiedente e di inserire una nota nel Registro di Genere.

Funzioni del Notaio.

5. (1) La redazione dell'atto pubblico deve contenere i seguenti elementi:
 - (A) una copia dell'atto di nascita del richiedente;
 - (B) una dichiarazione chiara e inequivocabile dal ricorrente che la propria identità di genere non corrisponde al sesso assegnato sull'atto di nascita;
 - (C) l'indicazione dei dati di genere;
 - (D) il nome con cui il richiedente vuole essere registrato; e
 - (E) tutti gli elementi necessari secondo la professione notarile e il Notarial Archives Act.

Cap. 55.

- (2) Il notaio deve spiegare al richiedente le implicazioni legali del cambiamento del genere assegnato e impongono al richiedente di dichiarare la comprensione di tali implicazioni.
- (3) La tassa notarile e' quella stabilita dalla Professione Notarile e dal National Archives Act.
- (4) Il notaio deve, entro quindici giorni, registrare l'atto pubblico con il Direttore, dietro pagamento della tassa prevista.

Registro di Genere.

6. (1) A seguito di una domanda presentata dal Notaio, il Direttore dovrà compilare un apposito Registro di Genere, mantenuto presso l'Ufficio del Registro Pubblico di Malta e Gozo.
- (2) Nel Registro di Genere presso l'Ufficio del Registro Pubblico di Malta sarà registrata la rettifica di cambio di sesso relativa a qualsiasi persona il cui atto di nascita è registrato in tale Ufficio o anche se non è registrato in alcun Ufficio del Registro Pubblico di queste isole, e nel Registro di Genere tenuto presso l'Ufficio del Registro Pubblico di Gozo, verrà registrato il cambio (o i cambi) relativi a qualsiasi persona il cui atto di nascita sia registrato in tale Ufficio.
[questa frase non ha granché senso, secondo me, ma la versione inglese così dice...]
- (3) Il Direttore dovrà chiedere la creazione di un INDICE del Registro di Genere che sarà conservato all'Ufficio del Registro Pubblico di Malta e Gozo; e non sarà di pubblica consultazione.
- (4) Il Direttore deve tenere, oltre al Registro di Genere e l'Indice relativo, tutti gli altri registri e libri, compilandone le voci necessarie per registrare e rendere tracciabile il collegamento tra una voce nel Registro degli atti di nascita, indicata come "genere rettificato" ai sensi del presente Atto e la voce corrispondente nel Registro di Genere; questi registri e libri, compresi gli indici inerenti, nonché la documentazione fornita al Direttore, in virtù della presente legge non sono accessibili al pubblico o per fini di ricerca, né, se non dietro ad un ordine specifico di un tribunale, il Direttore può fornire qualsiasi informazione, libri o documenti a persona diversa da quella alla quale, raggiunta l'età di diciotto anni, si rifercono gli atti stessi.

Cap. 16.

- (5) Le disposizioni del sub-articolo (2) dell'articolo 238, del sub-articolo (1) dell'articolo 245, degli articoli 248, 249, 252, 260, 261 e, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 269, dell'articolo 251 del Codice Civile, si applicano mutatis mutandis al Registro di Genere e alle voci in esso contenute, agli estratti e ai certificati e altri documenti ad essi relativi o ad essi correlati.

Data effettiva.

7. L'iscrizione nel Registro di Genere sarà effettiva o a partire dal giorno in cui il Direttore lo compilerà oppure quando la voce nel Registro degli Atti di Nascita riferita al ricorrente venga contrassegnata con la dicitura "genere rettificato", a seconda di quale delle due condizioni si verifica prima. Da questa data il richiedente è considerato, a tutti gli effetti di legge, come appartenenti al sesso indicato nel Registro di Genere.

Minori.

8. (1) Le persone che esercitano la patria potestà sul minore o il tutore del minore può presentare una domanda al Registro del Tribunale Civile (Sezione Giurisdizione Volontaria) chiedendo alla Corte di cambiare il genere registrato ed il nome del minore per riflettere la nuova identità di genere.

(2) Quando una domanda viene presentata per conto di un minore, ai sensi del sub-articolo (1) la Corte deve: (A) assicurare che gli interessi del bambino siano considerazione fondamentale, come espresso nella Convenzione sui Diritti del Fanciullo; e

(B) per quanto possibile, dare il giusto peso alle opinioni del minore considerandone l'età e la maturità.

(3) Se la Corte aderisce alla richiesta fatta in conformità con il sub-articolo (1), ordinerà al Direttore di cambiare il genere registrato e il nome del minore e di inserire il nuovo nome nel Registro di Genere.

(4) Le persone che esercitano la patria potestà sul minore, o il tutore del minore il cui genere non è stato dichiarato al momento della nascita, deve, prima che il minore raggiunga l'età di quattordici anni, dichiararne il sesso per mezzo di un atto pubblico. L'atto pubblico così pubblicato deve essere effettuato conformemente ai paragrafi (c), (d) e (e) del sub-articolo (1) dell'articolo 5 e il Notaio deve registrarlo con il Direttore secondo il sub-articolo (4) dell'articolo 5. Il Direttore, in conformità con sub-articolo (4) dell'articolo 4, deve registrare il sesso del minore.

Modifica dell'atto di nascita.

9. (1) La piena accessibilità all'atto di nascita è limitata solo ed esclusivamente alla persona che ha raggiunto l'età di diciotto anni e al quale questo atto di nascita si riferisce oppure con un ordine del tribunale.

(2) Un cambiamento nell'atto di nascita e l'inserimento nel Registro di Genere secondo quest'Atto fatto da una persona maggiorenne, una volta completato può essere solamente modificato dietro ordine del tribunale.

Decisioni dall'estero.

10. (1) La decisione finale circa l'identità di genere di una persona, determinata da un tribunale straniero competente o da autorità responsabile che agisca in conformità con la legge di quel Paese, sono riconosciute a Malta.

(2) Un marcatore di genere diverso da maschio o femmina, o l'assenza dello stesso, riconosciuto da un tribunale straniero competente o da autorità responsabile che agisca in conformità con la legge di quel Paese, sono riconosciute a Malta.

Variazioni di altri documenti ufficiali. / Cap. 258.

11. (1) La persona per la quale è stata fatta la modifica nel Registro di Genere in conformità con la presente legge, deve, immediatamente dopo la data di cui all'articolo 7, chiedere ai funzionari autorizzati (Atto per la Carta d'Identità ed altri Documenti d'Identità) di annullare la carta d'identità e gli altri documenti di identificazione della persona e di rilasciare una nuova carta d'identità e tutti i documenti di identificazione che indicano il genere e il nome della persona secondo quanto annotato nel Registro di Genere.

(2) La persona può anche chiedere a qualsiasi altra autorità competente, dipartimento, datore di lavoro, di istruzione o di altro istituto di rilasciare nuovi documenti o certificati indicando il genere e nome della persona come registrata nel Registro di Genere, dietro pagamento di eventuale tassa da pagare.

Iscrizione nel Registro di Genere. / Cap. 16.

12. (1) Al momento dell'entrata in vigore della presente Legge, il Direttore iscrive nel Registro di Genere tutte le persone nei confronti delle quali sono state fatte annotazioni sull'atto di nascita secondo l'articolo 257B del Codice Civile, precedenti l'entrata in vigore della presente legge: in questo caso, la data effettiva sarà quella della prima annotazione.

(2) Subito dopo aver effettuato l'iscrizione nel Registro di Genere come prescritto nel precedente articolo (1), il Direttore annoterà le voci del Registro degli Atti di Nascita relativi alle persone suddette con la dicitura "genere rettificato".

Protezione dati. / Cap. 377. / Cap. 440.

13. (1) Una persona che sia stata ufficialmente coinvolta in una questione relativa al presente Atto non può divulgare illegittimamente tale materia nel rispetto della Legge sul Segreto Professionale e della Legge sulla Protezione dei Dati.

(2) Chiunque esponga consapevolmente la persona che ha sfruttato le disposizioni della Legge, o che insulti questa persona, in caso di condanna, sarà passibile di una multa da €1.000 a €5.000.

Anti-discriminazione e promozione della parità.

14. (1) Ogni norma, regola o procedura deve rispettare il diritto all'identità di genere. Nessuna norma, regolamento o procedura può limitare, restringere o annullare l'esercizio del diritto all'identità di genere, e tutte le norme devono sempre essere interpretate e applicate in modo che favoriscano l'accesso a questo diritto.

(2) Il servizio pubblico ha il dovere di garantire che discriminazione o molestie relative all'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere o il sesso vengano eliminati, mentre i suoi servizi devono promuovere la parità di opportunità per tutti, a prescindere da orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere e caratteristiche sessuali.

(3) Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i settori pubblici, ai reparti di servizio pubblico, alle agenzie ed a tutte le autorità competenti che trattano dati personali e/o raccolgono informazioni sul genere. Tutti i moduli, dischi e/o informazioni devono essere rivisti e modificati per riflettere le nuove norme stabilite dal presente Atto entro un massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

Diritto all'integrità e all'autonomia fisica.

15. (1) Non è lecito per medici o altri professionisti condurre qualsiasi trattamento di riassegnazione di sesso e/o interventi chirurgici sulle caratteristiche sessuali di un minore se il trattamento e/o l'intervento può essere rimandato fino a quando la persona da trattare sia in grado di fornire il consenso informato.

(2) In circostanze eccezionali il trattamento può essere effettuato se c'è un accordo tra il team interdisciplinare e le persone che esercitano la patria potestà o il tutore del minore che non sia ancora in grado di fornire il consenso:

l'intervento medico guidato da fattori sociali, senza il consenso della persona interessata costituisce violazione della presente Legge.

(3) Il team interdisciplinare è nominato dal Ministro per un periodo di tre anni, periodo che può essere rinnovato per ulteriori tre anni.

(4) Il team interdisciplinare sarà composto da quei professionisti che il Ministro ritiene adatti.

(5) Quando la decisione per il trattamento viene espressa da una minore con il consenso delle persone che esercitano la patria potestà o il suo tutore, i professionisti medici devono:

(A) assicurare che sia garantito l'interesse superiore del bambino come espresso nella Convenzione sui Diritti del Fanciullo; e

(B) per quanto possibile, dare il giusto peso alle opinioni del minore vista la sua età e la sua maturità.

Servizi sanitari.

16. Tutte le persone in cerca di consulenza psicosociale, sostegno e interventi medici in materia di sesso o di genere devono poter ottenere un supporto personalizzato individuale, esperto e sensibile da parte di psicologi e medici. Tale sostegno dovrebbe estendersi dal momento della diagnosi o auto-referenza per tutto il tempo necessario.

Protocollo di trattamento.

17. (1) Il Ministro, dopo aver consultato il Ministro della Sanità, designa un gruppo di lavoro.

(2) Il gruppo di lavoro è composto da un presidente e da nove membri.

(3) Il presidente è un medico con almeno dodici anni di esperienza.

(4) I membri saranno tre esperti in materia di diritti umani, tre professionisti psicosociali e tre esperti medici.

- (5) Il Ministro nominerà il gruppo di lavoro entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Legge.
- (6) I membri del gruppo di lavoro dovranno rivedere i protocolli di trattamento medico in corso in linea con le attuali *best practices* mediche e gli standard dei diritti umani e, entro un anno dalla data della loro nomina, pubblicare una relazione con le loro raccomandazioni per la revisione dei protocolli di trattamento medico in corso.

Potere di legiferare.

18. Il Ministro può stabilire regolamenti per dare migliore effetto a qualsiasi delle disposizioni della presente Legge e, in generale per regolare l'identità di genere in conformità con le disposizioni della presente Legge.

Reati. / Cap. 9.

19. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 83B del Codice Penale, quando un reato è motivato dall'espressione di genere e dalle caratteristiche sessuali, la pena verrà stabilita in detto articolo.

Soppressione degli articoli dal 257A al 257D del Codice Civile. / Cap. 16.

20. Gli articoli dal 257A al 257D del Codice Civile, inclusi, sono abrogati.

Modifica dell'articolo 278 del Codice Civile.

21. Il paragrafo (c) dell'articolo 278 del Codice Civile, deve essere modificato come segue:
(A) le parole "il sesso del bambino;" saranno sostituite dalle parole "il sesso del bambino:" e
(B) subito dopo le parole "il sesso del bambino:", si aggiungerà la seguente nuova clausola:
"Premesso che l'identificazione del sesso del minore non può essere incluso fino alla determinazione dell'identità di genere del minore stesso".

Modifica all'Atto sulla parità tra uomini e donne. / Cap. 456.

22. L'articolo 2 dell'Atto sulla parità tra uomini e donne dev'essere modificato come segue:
(A) nel sub-articolo (1) dello stesso, la definizione del termine "discriminazione", le parole "identità di genere" vengono sostituite dalle parole "identità di genere, espressione di genere o caratteristiche del sesso";
(B) nel sub-articolo (3) dello stesso, le parole "identità di genere" sono sostituite dalle parole "identità di genere, espressione di genere o caratteristiche del sesso";
(C) al punto (a) del sub-articolo (3) dello stesso, le parole "identità di genere" sono sostituite dalle parole "identità di genere, espressione di genere o caratteristiche del sesso";
(D) al punto (c) del sub-articolo (3) dello stesso, le parole "identità di genere" sono sostituite dalle parole "identità di genere, espressione di genere o caratteristiche del sesso"; e
(E) al punto (d) del sub-articolo (3) le parole "identità di genere" sono sostituite dalle parole "identità di genere, espressione di genere o caratteristiche del sesso".

Oggetti e Motivi

Gli oggetti della presente Legge sono riconoscere e registrare il sesso di una persona e regolare gli effetti di tale cambiamento ed il riconoscimento e la tutela delle caratteristiche sessuali di una persona. L'identità di genere è considerata parte integrante di una persona sia che sia necessario un trattamento chirurgico o terapia ormonale oppure no, e questo Disegno di Legge prevede una procedura semplificata che rispetti la privacy della persona richiedente la modifica dei documenti ufficiali in accordo con proprio genere.

Allo stesso modo, le caratteristiche sessuali di una persona sono variabili e ognuno deve avere la possibilità di prendere le decisioni che interessano la propria integrità ed autonomia fisica.